



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua
Campania
cresce in
Europa



Monografie Edil-lab

ECONOMIA E FISCALITÀ

Il rimborso del credito IVA a seguito del D.L. 193/2016

EF

Il rimborso del credito IVA alla luce delle novità introdotte dal D.L. 193/2016

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura del dott.ssa Immacolata Maria Lorenza Vasaturo.

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Arnaldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferra, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di: Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre: l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. febbraio 2017

Indice

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	pag 2
2. LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL RIMBORSO	pag 4
3. RIMBORSI IVA FINO A 30.000 EURO	pag 5
4. RIMBORSI IVA SUPERIORI A 30.000 EURO L'OBBLIGO DI PRESTARE GARANZIA	pag 6
5. RIMBORSI SUPERIORI A 30.000 EURO FACOLTATIVITA' DELLA GARANZIA	pag 7
6. CASI PARTICOLARI: I RIMBORSI ESEGUITI IN VIA PRIORITARIA E LE SOCIETA' DI COMODO	pag 10

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il rimborso del credito IVA è disciplinato dagli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. 633/1972: in particolare, l'art. 30, al comma 1, stabilisce che: se dalla dichiarazione annuale risulta che l'importo dell'imposta detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiederne il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

In particolare, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro, all'atto della presentazione della dichiarazione:

- a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter;
- b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
- d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
- e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17.

Il contribuente anche fuori dai suindicati casi può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Il contribuente dunque può chiedere a rimborso il credito IVA o riportarlo al periodo di imposta successivo per utilizzarlo in compensazione, verticale (ossia con debito della stessa imposta) o orizzontale (con debito di altra imposta).

Le imprese del settore delle costruzioni si trovano generalmente nella condizione di chiedere il rimborso IVA ai sensi della lettera a) del comma 2 della suddetta norma, in quanto l'aliquota dell'imposta assolta sugli acquisti è maggiore dell'aliquota dell'imposta applicata alle operazioni attive effettuate.

2. LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL RIMBORSO

Le modalità di esecuzione del rimborso sono disciplinate dall'art. 38 bis, come modificato dal cd. Decreto Fiscale, ossia il D.L. 193/2016, a decorrere dall'1/1/2017; esso prevede che il contribuente possa richiedere il rimborso in sede di dichiarazione annuale o anche in relazione a periodi inferiori all'anno, utilizzando il Modello TR approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21/3/2016.

Più precisamente, tale modello può essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nei primi tre trimestri solari un'eccedenza di imposta detraibile superiore ad € 2.582,28, presentandolo telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La dichiarazione annuale, invece, a decorrere da quella relativa al periodo di imposta 2016, deve essere presentata autonomamente rispetto alla dichiarazione ai fini IRPEF/IRES: a regime, dal 1° febbraio al 30 aprile, solo per l'anno 2016 dal 1° al 28 febbraio 2017.

I rimborsi dovrebbero essere eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, decorsi i quali si applicano gli interessi nella misura del 2% annuo.

Se successivamente all'erogazione del rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro 60 giorni, deve versare all'Ufficio le somme che in base all'avviso stesso sono state indebitamente rimborsate oltre gli interessi annuali del 2%, a meno che non presti garanzia fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

Se invece la notifica di avvisi di rettifica o accertamento avviene dopo la presentazione dell'istanza di rimborso e prima dell'erogazione, il rimborso è sospeso: la sospensione

opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

Pertanto, nel caso di atti, ancorché non definitivi, relativi a tributi, sanzioni e interessi, il rimborso del credito può essere temporaneamente sospeso e, una volta che l'atto sia divenuto definitivo, il credito può essere compensato. In alternativa, può essere richiesto al contribuente di garantire i carichi pendenti mediante presentazione di una fideiussione a tempo indeterminato.

La principale novità in materia di rimborsi IVA, introdotta dall'1/1/2017, è rappresentata dall'innalzamento del limite dell'importo del rimborso per il quale non è richiesta la prestazione della garanzia, che è passato da 15.000 a 30.000 euro, e deve essere riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate nel periodo di imposta.

3. RIMBORSI IVA FINO A 30.000 EURO

Per i rimborsi IVA fino a 30.000, sia annuali che infrannuali, occorre solo presentare la dichiarazione annuale o il modello TR, senza apporre il visto di conformità o fornire una garanzia.

4. RIMBORSI IVA SUPERIORI A 30.000 EURO – L’OBBLIGO DI PRESTARE GARANZIA

L’obbligo di prestare la garanzia sussiste quando i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro siano chiesti:

- da soggetti che esercitano un’attività da meno di 2 anni (diversi dalle start-up innovative);
- da soggetti ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica. Al riguardo, è stato chiarito (Circolare 32/E/2014) che gli atti rilevano a prescindere dall’esito dell’eventuale contenzioso instaurato, salvo che non si ottenga l’annullamento in autotutela o una sentenza favorevole passata in giudicato. Con la Circolare 33/E/2016 si è poi introdotta la possibilità di erogare il rimborso senza garanzia ove il contribuente provveda spontaneamente a versare quanto richiesto con l’avviso di accertamento oppure aderisca ad uno degli strumenti di definizione agevolata quali l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o il reclamo-mediazione.
- da soggetti che chiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile all’atto della cessazione dell’attività;
- da soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale o il modello TR senza il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) o non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La garanzia dovrà avere la durata di 3 anni dall’esecuzione del rimborso o, se inferiore, del periodo mancante al termine di decadenza dall’accertamento, sotto forma di: titoli di

Stato, fideiussione rilasciata da una banca o da un'impresa commerciale ritenuta solvibile dall'Agenzia delle Entrate, o polizza fideiussoria assicurativa.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2015 è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria previsto per la richiesta; per le PMI le garanzie possono essere prestate anche da un confidi, mentre per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione della capogruppo.

5. RIMBORSI SUPERIORI A 30.000 EURO – FACOLTATIVITA' DELLA GARANZIA

Tutti gli altri contribuenti, in sostituzione della garanzia, possono presentare:

- La dichiarazione annuale o il modello TR corredata dal **visto di conformità o dalla sottoscrizione sostitutiva dell'organo di revisione** (collegio sindacale, se incaricato anche del controllo contabile, revisore legale dei conti o società di revisione), e
- La **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** che attesti alcuni requisiti: solidità patrimoniale, continuità aziendale, regolarità contributiva.

Più precisamente, occorre attestare che:

- rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, il patrimonio netto non sia diminuito, di oltre il 40% (*condizione valida solo per le imprese in contabilità ordinaria*), e la consistenza degli immobili non si sia ridotta di oltre il 40% per cessioni che non rientrano nella normale gestione dell'attività esercitata (*requisito non richiesto*)

per le imprese che hanno come oggetto principale della loro attività la compravendita di immobili)

- l'attività non sia cessata, nemmeno per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende
- non risultano cedute azioni o quote della società.

Nell'ipotesi di omessa apposizione del visto di conformità, la Circolare 35/E/2015 ha chiarito che è possibile presentare **dichiarazione integrativa** munita del visto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, così come con la presentazione della dichiarazione integrativa, nel termine suindicato, è possibile modificare (ridurre o aumentare) l'importo chiesto a rimborso o presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che era stata omessa.

QUADRO RIASSUNTIVO

<u>MODALITA'</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>ADEMPIMENTI</u>	
ISTANZA DI RIMBORSO MODELLO TR	≤ A 30.000 EURO	VISTO DI CONFORMITA'	NO
		DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	NO
		GARANZIA	NO

<u>MODALITA'</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>ADEMPIMENTI</u>	
DICHIARAZIONE ANNUALE	> A 30.000 EURO	<i>CONTRIBUENTE VIRTUOSO</i>	
		VISTO DI CONFORMITA'	SI
		DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	SI
		GARANZIA	NO
		<i>CONTRIBUENTE A RISCHIO</i>	
		VISTO DI CONFORMITA'	NO
		DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	NO
		GARANZIA	SI

6. CASI PARTICOLARI: I RIMBORSI ESEGUITI IN VIA PRIORITARIA E LE SOCIETA' DI COMODO

L'art. 38 bis al comma 10 prevede che il MEF con propri decreti possa individuare anche progressivamente, categorie di contribuenti per i quali i rimborsi sono eseguiti in via prioritaria.

Ad oggi sono stati individuati :

- I soggetti che effettuano prestazioni assoggettate al cd. *reverse charge*, ossia al meccanismo di inversione contabile, tra cui: 1) coloro che effettuano prestazioni di servizi o di manodopera rese nell'ambito di contratti di subappalto nel settore edile, e 2) coloro che effettuano lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici;
- I soggetti che effettuano operazioni assoggettate allo *split payment*, ovvero cessioni e prestazioni di servizi nei confronti della P.A.

La Circolare 33/E/2016 ha previsto una procedura dell'interpello probatorio per le società che presentano i requisiti per essere considerate non operative e per le società in perdita sistematica (cd. società di comodo di cui all'art. 30 della Legge n.724/1994 e succ.mod.), alla cui richiesta di rimborso l'Agenzia deve rispondere entro 120 giorni, pena il silenzio-assenso, salvo che tali società non producano una autovalutazione della sussistenza delle "oggettive situazioni" di cui al suindicato articolo 30.

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil-lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil-lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotta nell'ambito del Progetto Edil-lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 383 9



9 788886 983839